

- OMISSIS -

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] cod. fisc. [OMISSIS] , con studio in [OMISSIS], Corso [OMISSIS], avverso la decisione in data 23/1/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv.Francesco Marullo Di Condojanni; Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

Con ricorso presentato al COA di Torino il 3.10.2014 l'avvocato [RICORRENTE] impugnava la decisione del COA di Torino, notificata il 15.9.2014 con la quale gli era stata irrogata la sanzione dell'avvertimento essendo stato ritenuto fondato il seguente capo di incolpazione:

"per essere venuto meno ai doveri di probità e correttezza con specifico riferimento all'art.28 del Codice deontologico forense, avendo prodotto, quale difensore di [TIZIO] nel giudizio civile proposto da [ALFA] s.r.l. avanti il Tribunale di Ravenna, una lettera a propria firma, fra l'altro espressamente qualificata come " Riservata personale, non producibile in giudizio", nella quale si dà atto di accordi in corso di perfezionamento con la controparte".

In Ravenna, in epoca immediatamente successiva al 30.11.2009, data dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il procedimento disciplinare era stato avviato a seguito di esposto del 12 Marzo 2010 a firma dell'avvocato [MEVIA] del foro di Ravenna, la quale, per conto della sua cliente società [ALFA] srl, lamentava la produzione in giudizio da parte dell'avvocato [RICORRENTE] di lettera datata 17.6.2009 inviata da quest'ultimo all'avv. [MEVIA] ed indicata come "riservata personale, non producibile in giudizio". La lettera del 17.6.2009 conteneva il richiamo a precedenti accordi transattivi intercorsi tra le parti e la contestazione dell'esistenza di danni.

L'avvocato [RICORRENTE] non faceva pervenire osservazioni e l'esponente, con nota del 7.5.2010, dichiarava di rinunciare all'esposto.

Nella seduta del 18.7.2011 il COA di Torino deliberava l'inizio del procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato [RICORRENTE] e successivamente alla notifica del decreto di citazione, veniva fissata l'udienza del 23.1.2014 per la trattazione. L'incolpato faceva pervenire al COA in data 13.1.2014 le proprie osservazioni, assumendo: a) che la lettera datata 17.6.2009 non aveva contenuto transattivo, ma faceva riferimento ad accordo intercorso tra le parti prima dell'intervento dei legali; b) che quindi essendo il contenuto noto e concordato tra le parti non avrebbe potuto comportare l'applicazione del disposto dell'art. 28 CD; c) che in concreto il testo della lettera non conteneva alcuna proposta transattiva ma unicamente una proposta rateale concordata tra le parti; d) che in definitiva la dicitura "riservata personale non producibile in

giudizio" sarebbe stata irrilevante perché apposta a insindacabile scelta dell'avvocato che altrettanto insindacabilmente poteva revocarla.

Alla udienza innanzi al COA l'avv.to [RICORRENTE] esponeva le proprie ragioni ed il difensore nominato svolgeva la discussione.

Il COA di Torino, con la decisione oggi impugnata riteneva l'incolpato responsabile dei fatti contestati, e gli applicava la sanzione dell'avvertimento.

Il COA perveniva all'affermazione di colpevolezza, respingendo le osservazioni dell'incolpato ed affermando che la dicitura "riservata personale" non lascia adito a dubbi e quindi la lettera del 17.6.2009 non poteva essere prodotta in giudizio, a prescindere dal fatto che contenesse o meno una proposta transattiva, o che fosse strumentale ai fini processuali, essendo altresì irrilevante che la lettera avesse potuto o meno produrre un danno al contraente. Il COA osserva altresì che il divieto di produzione di lettere qualificate come riservate personali vale anche per il redattore della lettera e non solo per il destinatario.

Con il ricorso ritualmente depositato insorgeva l'incolpato che sostanzialmente riproponeva le censure già oggetto della difesa innanzi al COA.

All'udienza dibattimentale innanzi a questo Consiglio il ricorso, in assenza della parte e del difensore, veniva posta in decisione.

DIRITTO

I motivi adottati nel ricorso non sono fondati, onde deve essere confermata la responsabilità disciplinare e la sanzione inflitta per i fatti evidenziati nella decisione del Consiglio, con motivazione logica e puntuale.

La previsione dell'art. 28 CD previgente è chiara nell'affermare che " *non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi*"

Dunque a prescindere dal contenuto e dall'uso strumentale ai fini del giudizio la lettera riservata non può essere prodotta, anche se non contiene proposte transattive.

La previsione è stata rafforzata nel nuovo Codice deontologico forense la cui norma (già art. 28 codice previgente) transitata nel nuovo art.48 è ancora più rigorosa nell'affermare che : "*l'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte*".

Alla luce di queste chiare previsioni normative le censure avversarie riguardanti il contenuto della lettera, l'assenza di possibile danno o ancora la circostanza che a produrla in giudizio sia stato lo stesso redattore e non la controparte, e quindi la tesi che il mittente (cioè l'incolpato medesimo) può superare e revocare l'indicazione da sé medesimo apposta sono tutte prive di pregio.

Basti al riguardo ricordare la granitica giurisprudenza di questo Consiglio che ha sempre affermato che "*l'art.28 cod. deont. (ora 48 ncdf) ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata a prescindere dal suo contenuto, prevedendo a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto di espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con colleghi*" (cfr CNF 26 settembre 2014 n.117 e altre conformi)

Considerato quanto precede è condivisibile la motivazione del COA anche in punto di sanzione. L'avvertimento che oggi costituisce per la fattispecie in esame sanzione attenuata appare congrua e proporzionata alla violazione, che per le sue caratteristiche specifiche non è particolarmente grave

P.Q.M.

visti gli art.38,40 e 44 del RDL 27.11.1933 n. 1578 e gli articoli 59 e segg. Del RD 22.1.1934 n.37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso;

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2016;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Michele Salazar

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 21 novembre 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria